GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — GIOVEDI' 1° AGOSTO — NUM. 182

Nella tipografia della GAZZETTA UFFICIALE trovasi vendibile la Legge comunale e provinciale ed il relativo Regolamento, in unico volume, al prezzo di cent. **60**.

Al detto opuscolo si è aggiunta la Legge 7 luglio 1889 che modifica gli articoli 11 e 169 della Legge comunale e provinciale.

(Inviare richieste, accompagnate dal vaglia postale, alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: **Regio decreto** *numero 6278 (Serie 3ª), che convoca il 1° Collegio elettorale di Bologna* — **Regio decreto** *numero 6241 (Serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale del Ministero della marina* — **R. decreto** *numero 6242 (Serie 3ª), sul nuovo ordinamento della R. Scuola allievi macchinisti* — **R. decreto** *numero 6243 (Serie 3ª), che stabilisce il quadro organico del Corpo civile insegnante della R. Accademia navale* — **Decreto ministeriale** *che estende al comune di Costarainera (Porto Maurizio) le disposizioni emanate per impedire la diffusione della fillossera* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Disposizioni fatte nel R. Corpo delle Miniere* — *Concessione di miniera* — **Ministero del Tesoro:** *Depositi per cauzione di contratti nell'interesse dello Stato* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifica d'intestazione* — **Concorsi** — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

In foglio di Supplemento:

Ministero dell'Interno - Direzione della Sanità Pubblica: *Bollettino sanitario del mese di giugno 1889*

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE. — Nel testo originale del R. decreto 20 giugno 1889, N. 6180 (Serie 3ª), pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio ora scorso, all'art. 2, secondo capoverso, fu per materiale errore, citato l'art. 6 del R. decreto 28 giugno 1885, N. 3230 (Serie 3ª), invece dell'art. 7.

Intendasi quindi corretta detta citazione, colla sostituzione dell'art. 7 all'art. 6.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6278** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 23 luglio 1889, col quale la Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei cinque seggi di deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Bologna;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Bologna è convocato pel giorno 18 agosto prossimo affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 25 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Monza, addì 28 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6241** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6142 (Serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1889-90;

Visti i Regi decreti 26 giugno 1887, N. 4693 (Serie 3ª), e 1° luglio 1888, N. 5523 (Serie 3ª), relativi al ruolo organico del personale del Ministero della Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale del Ministero della Marina è *diminuito* di:

1 archivista di 1ª classe;

ed aumentato di:

1 bibliotecario, con l'annuo stipendio di lire 4500.

Art. 2.

La nomina del bibliotecario è fatta esclusivamente a scelta fra gli impiegati della carriera d'ordine, sentito il parere della Commissione instituita dall'art. 13 del R. decreto 14 gennaio 1872, N. 656.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6242 *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1862, n. 887, che istituiva la R. Scuola degli allievi macchinisti;

Visti i RR. decreti 29 novembre 1863, n. 1580, 14 luglio 1867, n. 3834 e 22 aprile 1868, n. 4356, che riordinarono successivamente la detta R. Scuola allievi macchinisti;

Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6142 (serie 3ª) che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Scopo dell'istituzione.

La R. Scuola degli allievi macchinisti in Venezia è istituita allo scopo di istruire ed educare nella teoria e nella pratica i giovani che aspirano alla carriera di macchinista nella Marina militare.

Art. 2.

Personale assegnato alla Scuola.

È assegnato alla Scuola allievi macchinisti uno stato maggiore dirigente ed un personale insegnante, composto di professori e maestri militari e civili, come dai seguenti articoli 3 e 4.

A questi personali sono applicate le leggi che reggono rispettivamente gli impiegati militari e civili dello Stato.

Art. 3.

Personale militare dirigente e insegnante.

Compongono il personale dello stato maggiore della Scuola:

1 capitano di vascello o di fregata - comandante;

1 tenente di vascello - ufficiale al dettaglio;

2 sottotenenti di vascello - aiutanti maggiori in 2°;

1 ingegnere navale di 1ª o 2ª classe - professore militare;

4 capi macchinisti di 2ª classe o sotto capi - ufficiali di guardia ed istruttori;

1 commissario di 1ª classe pel servizio amministrativo ed istruttore.

Il servizio sanitario della Scuola è affidato al medico destinato al distaccamento Corpo reale equipaggi in Venezia.

Il comandante è da Noi nominato sulla proposta del Ministro della Marina.

I rimanenti ufficiali sono destinati dal Ministro stesso.

Al detto personale spettano i soprassoldi stabiliti dall'annessa tabella N. 1.

L'aiutante maggiore in 2° di servizio e l'ufficiale macchinista di guardia ricevono il vitto che è per essi apprestato nella Scuola. Per questo vitto è assegnata nel bilancio della Scuola stessa la somma complessiva di L. 5,50 al giorno.

Art. 4.

Personale civile insegnante.

Compongono il personale civile insegnante della Scuola:

2 professori di scienze di 1ª classe;

1 professore di scienze o lettere di 2ª classe;

1 professore di scienze o lettere di 3ª classe;

2 professori aggiunti di scienze o lettere di 1ª classe;

1 professore aggiunto di scienze o lettere di 2ª classe;

1 professore di disegno di 1ª classe;

1 professore di disegno di 3ª classe;

2 maestri aggiunti di 1ª classe;

2 maestri aggiunti di 2ª classe.

I professori e maestri civili sono da Noi nominati in seguito a pubblico concorso.

I titoli dei candidati sono esaminati da una Commissione nominata dal Ministero della Marina, della quale dovranno far parte il comandante ed almeno un professore della Scuola. Questa Commissione, sempre che per il numero dei candidati idonei sia possibile farlo, propone alla scelta del Ministero una terna degli insegnanti che per i titoli presentati al concorso ritiene i migliori. Il Ministero della Marina può chiedere, se lo crede, il parere di quello dell'Istruzione Pubblica.

Sono aggregati al detto personale civile insegnante alcuni istruttori tecnici per insegnamenti pratici e di arti manuali, retribuiti con soprassoldi speciali come è stabilito dalla tabella N. 1 annessa al presente decreto.

Il comandante della Scuola propone annualmente, ed il Ministero determina, il riparto dell'insegnamento fra i professori militari e civili.

I professori e maestri civili eccezionalmente incaricati di doppio insegnamento, o di un numero di lezioni superiore a quello stabilito dal Regolamento interno della Scuola, ricevono un soprassoldo di lire 600, se professori e di lire 300, se maestri. Quando allo scopo di accelerare i corsi sia ordinato di continuarli durante le vacanze, i professori e maestri possono, dietro proposta del comandante della Scuola, essere retribuiti con un soprassoldo variabile non eccedente le lire 600.

Tanto questo soprassoldo straordinario come quello spettante per doppio insegnamento sono concessi con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti e possono cumularsi con quelli fissi stabiliti per talune cariche dalla tabella N. 1 annessa al presente decreto.

Art. 5.

Militari del Corpo reale equipaggi.

È pure assegnato alla Scuola un personale militare del C. R. E. composto come segue:

8 sott'ufficiali aiutanti;
1 sott'ufficiale cannoniere o nocchiere;
2 sott'ufficiali furieri;
3 sotto capi o comuni furieri;
1 operaio aggiustatore;
1 infermiere;
1 trombettiere.

Questo personale destinato fisso alla R. Scuola allievi macchinisti è aumentato annualmente, a seconda dei bisogni, di un certo numero di sott'ufficiali per il servizio militare ed amministrativo presso le Scuole o gl' Istituti professionali od industriali, ai quali siano affidati allievi macchinisti della R. Marina, da istruire, nella proporzione di 4 sott'ufficiali per ogni Scuola od Istituto.

Di questi 4 sott'ufficiali, 3 debbono essere della categoria aiutanti ed uno di quella furieri.

Al personale militare predetto sono assegnati i soprassoldi stabiliti dalla tabella N. 1 annessa al presente decreto.

Tutti i sott'ufficiali, graduati e comuni del Corpo reale equipaggi fanno mensa nella Scuola, concorrendo ciascuno alle spese necessarie colla raziono in contanti e col vitto giornaliero indicato nella annotazione 3 della tabella N. 1.

Quelli distaccati sono mantenuti a carico degli Istituti industriali o professionali presso i quali si trovano, e per questo non hanno diritto al supplemento vitto giornaliero.

Art. 6.

Famigli.

È assegnato pure alla R. Scuola allievi macchinisti un conveniente numero di famigli che è stabilito anno per anno dal Ministero della Marina in seguito a proposta del comandante della Scuola.

Questi famigli disimpegnano tutti i servizi inferiori, quelli cioè di portieri, cuochi, sguatteri, inservienti, spazzini, gondolieri, fuochisti e operai litografi.

Essi hanno le competenze indicate nella tabella 2 annessa al presente decreto e ricevono il vitto che è loro apprestato nella Scuola.

Questo personale è pagato dall'Amministrazione della Scuola col fondo accordato per sovvenzione annuale sul bilancio della Marina.

Al personale dei famigli sono applicate le disposizioni per la pensione di riposo determinate dai sovrani provvedimenti del 4 maggio 1839, § 137 (R. decreto 4 aprile 1886), secondo le quali essi hanno diritto, dopo 25 anni di servizio, alla metà del loro stipendio con l'aumento del 2 $^1/_2$ % per ogni anno fatto in più dei 25 sino a che raggiungano il massimo della pensione che è fissato a $^3/_4$ dello stipendio.

Il servizio utile per conseguire la pensione è quello prestato alla Scuola, al quale può accumularsi quello reso allo Stato, quando esso sia valutato utile per la giubilazione secondo le leggi vigenti.

Vanno compresi sotto il nome di famigli anche i fuochisti e gli operai non militari, che la Scuola dovesse tenere in servizio per i proprii bisogni.

Art. 7.

Direzione.

Il comandante della Scuola dipende dal Ministero, col quale è in relazione diretta per l'andamento e l'amministrazione della medesima; per la parte disciplinare dipende dal Comando in capo del dipartimento ove ha sede la Scuola.

Il comandante della Scuola dirige l'istruzione e la educazione degli allievi e tutto il servizio interno sotto la sua personale responsabilità.

Nell'esercizio di queste funzioni è coadiuvato dal Consiglio della Scuola, il quale si divide in Consiglio di disciplina e Consiglio di istruzione.

Il comandante è presidente di entrambi questi Consigli, che sono composti nel modo stabilito dal regolamento interno della Scuola.

Art. 8.

Divisione dell'istruzione.

L'istruzione da darsi agli allievi è teorica e pratica, e le materie d'insegnamento sono svolte in 4 classi nel periodo di altrettanti anni.

Art. 9.

Ammissione degli allievi.

L'ammissione degli allievi ha luogo annualmente per concorso che deve essere bandito dal Ministero della Marina non più tardi del 1° febbraio di ciascun anno con apposita notificazione.

In generale l'ammissione è per la 1ª classe, ma è fatta facoltà al Nostro Ministro per la Marina di estenderla anche alle classi superiori quando le circostanze di servizio lo consiglino.

La Commissione per gli esami di ammissione è nominata dal Nostro Ministro per la Marina.

Art. 10.

Condizioni per l'ammissione degli allievi.

Possono concorrere all'ammissione i giovani cittadini del Regno i quali:

1° Non oltrepassino il 17° anno di età e non abbiano meno di 14 anni alla data fissata per il principio degli esami di concorso.

Questi limiti di età sono per l'ammissione alla 1ª classe; nel caso di ammissioni alle classi superiori, essi sono modificati in proporzione.

2° Abbiano un'attitudine fisica che li renda atti alla professione di macchinista nella Marina militare.

3° Abbiano fatto un tirocinio nelle arti del fonditore, del calderaio, del fucinatore, o del congegnatore.

4° Ottengano l'idoneità nell'esame di concorso, il cui programma sarà annesso ad ogni notificazione e, nel loro risultato complessivo, una classificazione di merito compresa nei posti messi a concorso.

Oltre a ciò, il Nostro Ministro per la Marina è autorizzato ad ammettere, in più del numero dei posti messi a concorso, alcuni dei giovani figli di militari od impiegati dello Stato, i quali, pur avendo ottenuto l'idoneità, non siano stati ammessi per aver avuto una classificazione di merito all'esame di concorso non abbastanza elevata.

Per queste ammissioni di favore hanno la precedenza gli orfani e, tra questi, quelli che hanno perduto il padre per motivi di servizio.

Chi non è presente alla chiamata che dà principio al concorso, perde la facoltà di concorrere.

Quando i giovani ricevono l'avviso della loro ammissione alla Scuola, debbono presentarsi al Comando del Corpo reale equipaggi, o a quelli dei distaccamenti del Corpo stesso, entro 15 giorni. Se non si presentano senza provare un legittimo impedimento, perdono ogni diritto all'ammissione ed il loro posto va a beneficio del candidato a cui spetta in successione per merito d'esame.

Art. 11.

Allievi macchinisti distaccati a Scuole od Istituti professionali od industriali.

Alcuni dei giovani ammessi possono essere distaccati a seguire quali allievi interni i corsi d'insegnamento presso Istituti industriali o professionali del Regno sino alla 3ª classe inclusa, dopo di che debbono far ritorno alla R. Scuola di Venezia per seguirvi gli studi della 4ª classe.

Art. 12.

Arruolamento degli allievi.

Tutti gli allievi ammessi, all'atto della loro presentazione al Comando del Corpo reale equipaggi o a quelli dei distaccamenti del corpo stesso, sono arruolati previa nuova visita medica e dopo compiute le altre formalità prescritte dai vigenti regolamenti. Oltre i certificati già prodotti alla Commissione esaminatrice, essi debbono presentare all'atto dell'arruolamento i seguenti documenti:

a) certificato di penalità, spedito dalla Cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione il giovane è nato;

b) un attestato di moralità e buona condotta, spedito dal sindaco del comune ove il giovane ha domicilio o dai sindaci dei varî comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sotto-prefetto;

c) un atto rilasciato dal sindaco, che accerti il consenso dato all'arruolamento dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre, o, in difetto d'entrambi, dagli ascendenti o dal consiglio di tutela.

Ove non esista chi possa dare l'assenso, tiene luogo dell'atto sopradetto una dichiarazione firmata dal sindaco e da due testimoni.

Il Consiglio d'amministrazione del Corpo reale equipaggi, che procede all'arruolamento degli allievi macchinisti, deve avvertirli che essi contraggono la ferma stabilita, per coloro che provengono dagli Istituti militari marittimi, coll'art. 85 della legge sulla leva di mare.

Art. 13.

Ritiro degli allievi.

I genitori o tutori degli allievi macchinisti possono ritirare dalla Scuola i proprî figli o pupilli, purchè non abbiano ancora compiuto il 17° anno di età ed a condizione che venga prima soddisfatto il debito che possono avere verso l'Amministrazione militare marittima.

Nel conteggiare questo debito si deve intendere annullato l'accredito dell'assegno di 1° corredo fatto agli allievi.

Art. 14.

Disciplina degli allievi.

Gli allievi macchinisti sono sottoposti alla disciplina militare e a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento della Scuola.

L'allievo che si dimostri insensibile alle punizioni e che non dia speranza di miglioramento di condotta è espulso dalla Scuola e, se ha compiuto il 17° anno di età, viene rinviato al Corpo reale equipaggi come fuochista di 2ª classe.

Nel caso contrario viene trasferto nei mozzi, a meno che la famiglia non preferisca ritirarlo, rimborsando all'Amministrazione le spese fatte, come è detto all'articolo precedente.

Art. 15.

Programmi d'insegnamento - Anno scolastico.

La designazione delle materie d'insegnamento e la loro ripartizione nelle quattro classi del corso sono stabilite da appositi programmi compilati dal Consiglio d'istruzione della Scuola ed approvati dal Nostro Ministro per la Marina.

Ogni anno scolastico ha la durata di otto mesi, dal 1° ottobre al 31 maggio.

Art. 16.

Istruzioni pratiche professionali a bordo ed arti manuali in officina.

Durante i corsi gli allievi sono esercitati, sotto la direzione degli ufficiali macchinisti addetti alla Scuola, nelle pratiche professionali a bordo di piccole navi, barche a vapore e torpediniere armate, messe a disposizione della Scuola stessa dal Comando in capo del dipartimento.

Per cura della Direzione delle costruzioni, gli allievi sono esercitati nelle officine del regio arsenale nelle arti manuali affini alla professione per la quale sono avviati.

Per questa istruzione pratica il comandante in capo del dipartimento deve stabilire le necessarie norme per conciliare le esigenze dell'istruzione stessa con quelle del servizio e del regolare andamento delle officine.

Quando gli allievi vanno a lavoro in arsenale debbono essere accompagnati dai sott'ufficiali aiutanti delegati dal comandante della scuola per sorvegliarli disciplinarmente; ma per l'istruzione dipendono esclusivamente dai capi officina, che ricevono in proposito gli ordini dal direttore delle costruzioni.

Art. 17.

Esami annuali.

Il passaggio degli allievi da una classe a quella immediatamente superiore ha luogo in seguito ad esame.

L'epoca ed il modo degli esami sono stabiliti dal regolamento interno della Scuola, il quale prescrive pure quando gli allievi riprovati possono essere ammessi agli esami di riparazione.

Art. 18.

Allievi riprovati agli esami annuali.

Gli allievi riprovati negli esami possono ripetere la classe, però una sola volta e per una sola delle 4 classi del corso.

Gli allievi riprovati una seconda volta in un esame annuale cessano di appartenere alla Scuola, e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Art. 19.

Esami finali — Nomina a macchinista di 3ª classe.

Gli allievi che hanno finito il corso e superato con approvazione gli esami dell'ultima classe sono nominati macchinisti di 3ª classe nel Corpo r. equipaggi e vengono imbarcati su navi armate per un periodo di esperimento non minore di due e non maggiore di sei mesi per accertare la loro idoneità alla vita di mare; se riconosciuti idonei, ottengono la nomina definitiva, altrimenti ripetono l'esperimento per altri sei mesi al massimo, trascorsi i quali per quelli nuovamente dichiarati non idonei sono prese speciali determinazioni a seconda delle loro attitudini e delle circostanze o dei bisogni del servizio in generale.

Degli esami di uscita dalla Scuola è incaricata una Commissione nominata dal Comando in capo del dipartimento e presieduta dal direttore delle costruzioni del dipartimento.

Art. 20.

Suppellettile tecnica e scientifica della Scuola.

La Scuola è provveduta di un gabinetto di fisica, di un laboratorio di chimica, di modelli di macchine, di una biblioteca, degli attrezzi e delle armi necessarie per l'istruzione militare, per la ginnastica e per la scherma, di una litografia e dei mezzi occorrenti per la riproduzione dei disegni.

Per la manutenzione e il rinnovamento di questi materiali è provveduto con le somme stanziate in bilancio a titolo di sovvenzione alla Scuola.

Art. 21.

Fuochisti ammessi alla Scuola.

Possono essere ammessi a seguire gli studî della 3ª o della 4ª classe, o quelli soltanto della 4ª classe, i militari della categoria fuochisti del Corpo r. equipaggi, siano essi capi, sotto capi o comuni, purchè soddisfino alle condizioni di età e di servizio stabilite dall'ordinamento del personale macchinisti e fuochisti e provino con apposito esame la loro attitudine a seguire gli studî della classe alla quale desiderano essere ammessi.

Art. 22.

Assento ed assegnazione degli allievi alle sezioni del Corpo r. equipaggi.

Gli allievi macchinisti sono assegnati al reparto macchinisti e fuochisti della 3ª divisione del Corpo r. equipaggi.

Il Consiglio principale di amministrazione del Corpo stesso provvede all'assento, alla inscrizione in matricola, al congedamento, alla tenuta dei conti di massa ed a tutto quanto concerne la contabilità a tenore dei vigenti regolamenti.

Art. 23.

Assegno di 1° corredo.

Un assegno di 1° corredo di lire 100 è accreditato al conto di massa di ciascun allievo. — Questo assegno è portato a lire 200 all'uscita dell'allievo dalla Scuola, se abbia compiuto l'età di 17 anni o da quando la compia, dopo l'uscita dall'Istituto.

Art. 24.

Competenze degli allievi.

Le competenze degli allievi macchinisti sono quelle del marinaro di 3ª classe a terra.

È fatta facoltà all'amministrazione della Scuola di prelevare in contanti un certo numero delle razioni viveri degli allievi nella proporzione che sarà annualmente stabilita dal Ministro della Marina, dietro proposta dell'amministrazione stessa.

Art. 25.

Massa d'economia.

La massa d'economia della Scuola è alimentata dai seguenti proventi:

1° Dalla ritenuta di cent. 20 al giorno sulla paga mensile di ogni allievo; questa ritenuta è ridotta a 15 cent. quando l'allievo si trovi in un ospedale.

2° Dagli sconti che si ottengono sulle provviste di oggetti di fornitura degli allievi, il cui valore è posto a carico delle loro masse individuali di deconto e dall'importo ad essi addebitato per riduzione a misura dei capi di corredo.

3° Dal ricavato dalla vendita di materiali e generi fuori uso od inservibili.

4° Dall'importo delle razioni viveri prelevate in contanti.

5° Dalla sovvenzione accordata annualmente sul bilancio del Ministero della Marina per provvedere ai maggiori bisogni della Scuola.

6° Dalle economie eventuali e giustificate sul vitto.

Art. 26.

Spese imputabili alla massa d'economia.

La massa d'economia provvede alle spese seguenti:

1° Condimento dei viveri e supplemento alla mensa comune degli allievi.

2° Riparazioni e liscivatura del vestiario.

3° Riparazioni alle calzature.

4° Parrucchiere.

5° Acquisto e manutenzione della suppellettile tecnica e scientifica e di quella per la mensa degli allievi.

6° Paghe e vitto per i famigli.

7° Spese eventuali non previste in bilancio ed autorizzate volta per volta dal Ministero.

Art. 27.

Consiglio d'amministrazione.

Il governo economico della Scuola è affidato ad un Consiglio d'amministrazione composto come segue:

Comandante della Scuola	— *presidente*
Tenente di vascello ufficiale al dettaglio	— *membro*
Ingegnere navale	— *id.*
1° Ufficiale macchinista	— *id.*
Commissario	— *id.* e *relatore.*

Esso provvede:

a) alla gestione della finanza di economia;

b) alla contabilità degli averi del personale civile ed a quella dei soprassoldi e supplementi dovuti al personale militare;

c) alla tenuta dei conti col Corpo r. equipaggi.

Per tutto quanto riguarda l'amministrazione individuale degli allievi nei suoi rapporti con quella del Corpo r. equipaggi, del quale essi continuano a far parte integrale, il Consiglio agisce come Consiglio secondario con dipendenza diretta da quello principale del Corpo anzidetto.

Per l'amministrazione interna della Scuola il Consiglio stesso è autonomo ed in dipendenza diretta del Ministero e la sua contabilità è soggetta alle periodiche ispezioni prescritte dal r. decreto 17 luglio 1876.

Le due amministrazioni e contabilità debbono essere tenute affatto distinte.

Art. 28.

Divisa degli allievi.

La divisa degli allievi è uguale a quella dei comuni del Corpo r. equipaggi coll'aggiunta di un distintivo al braccio sinistro consistente in un'elica ricamata di seta gialla.

La composizione del corredo viene stabilita nel regolamento della scuola.

Dai magazzini del corpo r. equipaggi sono forniti gli oggetti di corredo che costituiscono la divisa secondo i campioni regolamentari.

Art. 29.

Relazione annuale.

Il comandante della scuola fa annualmente al Ministero della marina una particolareggiata relazione sull'andamento dell'istituzione, accompagnandola con le proposte di miglioramento che reputa opportuno consigliare.

Egli propone annualmente l'inscrizione in bilancio dei fondi che occorrono alla scuola, e manda al Ministero, per la debita approvazione, i programmi di studio e l'orario scolastico annuale.

Art. 30.

Alloggi per lo Stato maggiore.

Nella scuola vengono assegnati i seguenti locali ammobiliati per alloggi ed uffici:

1° Una stanza ad uso di ufficio del comandante ed una attigua alla prima per sala del consiglio.

2° Due camere per l'ufficiale al dettaglio, delle quali una da letto ed una per uso d'ufficio.

3° Due camere da letto per i due aiutanti maggiori in 2°.

4° Una camera da letto per l'ufficiale macchinista di guardia.

Il comandante della scuola potrà avere alloggio gratuito non mobiliato nell'istituto quando, oltre le camere suindicate, restino disponibili altri locali adatti allo scopo.

Art. 31.

Attendenti.

Agli ufficiali della scuola sono assegnati attendenti secondo è stabilito dal regolamento di disciplina.

Art. 32.

Regolamento interno.

Un regolamento interno approvato e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, provvederà all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 33.

Decorrenza del decreto.

Il presente nuovo ordinamento della R. Scuola allievi-macchinisti andrà in vigore dal 1° luglio dell'anno corrente, e tutte le disposizioni ad esso anteriori e contrarie resteranno da quella data abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, lì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

TABELLA N. 1.

TABELLA *dei soprassoldi dovuti al personale addetto alla R. Scuola allievi macchinisti.*

Forza numerica	GRADO	QUALITÀ ed INCARICHI	Soprassoldi annui — Numero	Soprassoldi annui — IMPORTO	Supplementi mensili — Numero	Supplementi mensili — IMPORTO
	Personale militare direttivo e di governo					
1	Capitano di vascello o di fregata	Comandante	1	600 »	»	» »
1	Tenente di vascello	Ufficiale al dettaglio	1	600 »	»	» »
2	Sottotenenti di vascello	Aiutanti maggiori	2	300 »	»	» »
4	Ufficiali subalterni macchinisti	Ufficiali di guardia ed istruttori	4	300 »	»	» »
1	Medico di 1ª classe		1	600 »	»	» »
1	Commissario di 1ª classe	Ufficiale amministrativo ed istruttore	1	600 »	»	» »
5	Sott'ufficiali aiutanti	Sott'ufficiali di governo	»	» »	5	25 »
3	Sott'ufficiali aiutanti	Istruttori di nuoto esercizi militari e assistenti	»	» »	3	35 »
1	Capo cannoniere o nocchiere	Manutenzione del materiale	»	» »	1	25 »
1	Capo furiere	Segretario	»	» »	1	25 »
1	Capo furiere	Contabilità del vestiario	»	» »	1	25 »
2	Sotto capi furieri	Addetti alle scritturazioni	»	» »	2	5 »
1	Sotto capo furiere	Incaricato della posta	»	» »	1	9 »
1	Operaio aggiustatore	Manutenzione delle armi	»	» »	1	16 »
1	Infermiere		»	» »	1	5 »
1	Trombettiere		»	» »	1	3 »
	Personale insegnante					
1	Ingegnere navale od ufficiale macchinista	Insegnamento macchine a vapore	1	800 »	»	» »
1	Conservatore dei disegni		»	300 »	»	» »
1	Istruttore di scherma		»	500 »	»	» »
1	Operaio addetto al gabinetto di chimica		»	300 »	»	» »
4	Istruttori od assistenti (tecnici od operai)		»	300 »	»	» »

Annotazioni

1. Ai sott'ufficiali aiutanti distaccati presso Istituti privati preparatori alla Scuola allievi macchinisti sarà corrisposto un supplemento mensile di lire 35.

2. Ai sott'ufficiali furieri distaccati presso gli Istituti medesimi sarà corrisposto un supplemento mensile di lire 25.

3. Ai sott'ufficiali comandati presso la *r. Scuola allievi macchinisti*, è assegnato un supplemento vitto di centesimi 40 al giorno. Ai sotto capi e comuni è assegnato metà di detto supplemento-vitto.

Roma, li 30 giugno 1889.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B.-BRIN.

Tabella N. 2.

TABELLA *delle competenze del personale addetto ai vari servizi inferiori della R. Scuola allievi macchinisti.*

GRADO	Paga giornaliera lire (*)		Assegno vitto giornaliero lire		*Annotazioni*
Operai litografi ed altri	3	»	0	70	(*) La paga è fissata pei soli giorni lavorativi.
Capo portiere	2	50	0	70	
Portieri	2	»	0	70	
Cuochi	2	50	0	70	
Sguatteri	1	50	0	70	
Inservienti	2	»	0	70	
Gondolieri	2	»	0	70	
Fuochisti	2	»	0	70	
Spazzini	1	50	0	70	

Roma, li 30 giugno 1889.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Il Numero **6243** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nuovo ordinamento della R. Accademia navale, approvato con R. decreto 5 settembre 1886, N. 4094 (Serie 3ª);

Visto il R. decreto 1° luglio 1888, N. 5595 (Serie 3ª), che approva alcune modificazioni al suddetto ordinamento della R. Accademia navale;

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6142 (Serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quadro organico del Corpo civile insegnante portato dall'art. 4 del nuovo ordinamento della R. Accademia navale approvato con R. decreto 5 settembre 1886, N. 4094 (Serie 3ª), e modificato con R. decreto 1° luglio 1888, N. 5595 (Serie 3ª) è invece così stabilito:

6 professori di scienze e lettere di 1ª classe (quattro dei quali al massimo dello stipendio):
4 professori di scienze e lettere di 2ª classe;
8 professori di scienze e lettere di 3ª classe;
6 professori aggiunti di scienze e lettere di 1ª classe;
1 professore aggiunto di scienze e lettere di 2ª classe;
2 assistenti ai gabinetti di chimica e fisica (professori aggiunti di scienze di 2ª classe);
2 professori di 1ª classe per disegno ed altro;
1 professore di 2ª classe per disegno ed altro;
3 maestri di 3ª classe per scherma e ginnastica;
3 maestri aggiunti di 1ª classe;
2 maestri aggiunti di 2ª classe;
2 preparatori ai gabinetti di fisica e chimica (maestri aggiunti di 1ª classe)
Totale: 40.

Art. 2.

Il numero dei sott'ufficiali istruttori assegnati alla R. Accademia navale dall'art. 5 del citato ordinamento è portato da 21 a 23.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Costarainera, in provincia di Porto Maurizio, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª) sono estese al comune di Costarainera, in provincia di Porto Maurizio.

Il prefetto della provincia di Porto Maurizio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1889.

Per il Ministro: RACIOPPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel R. Corpo delle Miniere:*

Con RR. decreti del 30 giugno 1889:

Canavari dott. Mario nominato paleontologo, con lo stipendio annuo di lire 3000;
Seffer Cesare, aiutante di 1ª classe, collocato a riposo;
Perrone Eugenio, aiutante di 2ª classe, promosso alla 1ª;
Luswergh Cesare, aiutante di 3ª classe, promosso alla 2ª;
Favretti Carlo, id. id., id. id.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Con R. decreto del 30 giugno u. s. è stata conceduta alla *The Victoria Mining Company limited* la miniera di piombo argentifero e zinco, denominata *Su Zurfuru*, posta nel territorio di Fluminі maggiore, circondario di Iglesias, provincia di Cagliari.

Roma, addì 29 luglio 1889

Per il Direttore generale: G. ZOPPI.

MINISTERO DEL TESORO

Depositi per cauzione di contratti nell'interesse dello Stato.

11 luglio 1889.

Con la circolare del 30 aprile a. c., N. 18810-2745 (1), fu indicato di quali valori possono essere costituiti i depositi provvisori che si fanno nelle tesorerie del Regno per concorrere ad aste pubbliche od a licitazioni private nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Ora è stato proposto il quesito se i valori dichiarati colla precitata normale ammissibili come depositi provvisori possano essere convertiti in cauzione definitiva da coloro che rimangono aggiudicatari degli appalti.

E il Ministero, sentita anche la Corte dei conti, ha considerato che per gli articoli 75, N. 8 e 94, comma 2, e 615 del regolamento sulla contabilità, il deposito definitivo non è già un nuovo deposito, ma bensì lo stesso deposito provvisorio che per effetto dell'aggiudicazione diventa definitivo: sicchè quello deve avere tutti i caratteri di questo, perchè l'Amministrazione non sia esposta continuamente a litigi o a trovarsi deficiente di valide cauzioni. Conseguentemente si dichiara che gli stessi titoli e valori ammessi colla normale 30 aprile ultimo scorso, N. 42, a costituire i depositi provvisori possono essere accettati e convertiti in cauzioni definitive da prestarsi dagli aggiudicatari degli incanti.

(1) V. normale n. 43 a pag. 113, Bollettino del Tesoro, 1889.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 681129 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 735, al nome di *Esposito* Maria Cristina, Gaetano e Domenico fu Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Domenica Palomba, domiciliati in Napoli, e con vincolo d'usufrutto a favore di Barrucchieri Carmela fu Camillo, vedova di De Giuseppa Antonio, rimaritata Gallo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del DebitoPubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *D'Esposito* Maria Cristina, Gaetano e Domenico fu Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Domenica Palomba, domiciliati in Napoli, con vincolo d'usufrutto a favore di Barrucchieri Carmela fu Camillo, vedova di De Giuseppe Antonio rimaritata Gallo, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 luglio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza per il conferimento di borse di studio a giovani licenziati dagli istituti tecnici e nautici del Regno.

In esecuzione all'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1888, è aperto il concorso, per titoli e per esame, per il conferimento di otto borse di studio a favore di giovani licenziati dagli istituti tecnici e nautici che proseguano i loro studi nel primo biennio della Facoltà di scienze (sezione fisico-matematica) delle Regie università; nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino; nel Regio istituto tecnico superiore di Milano; nel Regio museo industriale di Torino; nella scuola superiore navale di Genova; nella scuola superiore d'agraria della Regia università di Pisa e nelle scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova, di Bari.

A ciascuna borsa è assegnata la somma annua di lire 1000 che sarà pagata in dieci uguali rate mensili, in seguito a certificato del rettore dell' università o del capo dell'istituto superiore, comprovante che il giovane ha serbato lodevole condotta ed ha assistito con diligenza alle lezioni ed esercitazioni cui è tenuto.

L'ammontare della borsa potrà essere ridotto sino alla metà quando la famiglia del sussidiato abbia ordinaria dimora nella città in cui egli deve attendere agli studi.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero (Divisione dell' insegnamento tecnico) non più tardi del 15 settembre p. v.; dovranno essere compilate su carta da bollo da lire 1,20, e portare la precisa indicazione del nome, del casato, della paternità, del domicilio del concorrente e del corso di studi superiori ch' egli si propone di seguire:

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) Attestati di nascita e di cittadinanza italiana;

b) Certificati di penalità e di moralità di data non anteriore al 1º agosto 1889;

c) Stato di famiglia di data non anteriore al 1º agosto 1889 coll'indicazione dell'età, condizione e professione di ciascuno dei componenti la famiglia;

d) Attestati della Giunta municipale e dell'agenzia delle tasse, che provino la condizione disagiata della famiglia e che siano di data non anteriore al 1º agosto 1889;

e) Licenza d' istituto tecnico e d'istituto nautico (valevole per la ammissione al corso di studi superiori che il concorrente si propone di seguire) con prospetto dei singoli voti conseguiti nell'esame di licenza dal quale risulti una media complessiva non inferiore agli otto decimi;

f) Attestato comprovante d'avere fatto l'ultimo anno di corso, quale alunno regolare, presso l' istituto tecnico o nautico che rilasciò la licenza;

g) Attestati degli altri studi regolarmente compiuti od esami superati, presso istituti d'istruzione governativi o pareggiati.

I concorrenti i quali abbiano già percorso uno o più anni di studi superiori dovranno presentare, oltre ai documenti di cui sopra, quelli comprovanti d'avere ogni anno atteso con diligenza agli studi e superati gli esami prescritti dai regolamenti per la promozione all'anno successivo, con una votazione complessiva non inferiore agli 8|10. Se il concorrente ha percorso un anno di studi universitari, deve provare d'essersi iscritto ai corsi consigliati dalla Facoltà per quell'anno; di avere assistito ad essi con diligenza e d'avere superato non meno di tre esami speciali con una votazione complessiva non inferiore agli 8 decimi.

Alla domanda potrà essere altresì allegato qualsiasi altro titolo che si ritenga utile per lo scopo del concorso.

Le domande non pervenute al Ministero in tempo debito, o non

corredate di tutti i voluti documenti si considereranno, senz'altro come non presentate.

Il Ministero, verificata la regolarità dei titoli dei concorrenti, farà loro conoscere se sono ammessi e presso quale sede, alle prove di esame. Queste saranno due (scritte o grafiche) sopra temi designati, e cioè:

Per gli aspiranti al 1° anno della sezione fisico-matematica della Facoltà di scienze; al 1° anno del corso preparatorio del R. istituto tecnico superiore di Milano, al 1° anno della R. scuola navale di Genova e al 1° anno del corso per le industrie chimiche o di quello per le industrie meccaniche presso il R. museo industriale di Torino, 1ª prova: Matematica; 2ª prova: Fisica.

Per gli aspiranti al 1° anno della scuola agraria di Pisa, 1ª prova: Botanica; 2ª prova: Agraria.

Per gli aspiranti al 1° anno delle scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova o di Bari, 1ª prova: Lettere italiane; 2ª prova: Economia pubblica.

Per gli aspiranti al 1° anno del corso superiore d'ornato presso il R museo industriale di Torino, 1ª prova: Disegno geometrico; 2ª prova: Disegno ornamentale.

Per gli aspiranti agli anni di corso successivi al primo, saranno dati due temi scelti fra le materie di studio dell'anno o degli anni precedenti.

Le prove d'esame avranno luogo presso gli istituti tecnici e nautici governativi e pareggiati, la prima il 7 ottobre 1889 e la seconda il 9 ottobre 1889.

I concorrenti dovranno, di regola, sostenere l'esame nell'istituto stesso presso il quale hanno conseguita la licenza In caso di cambiamento di domicilio della famiglia, regolarmente comprovato, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentarsi all'istituto del luogo, o in quello più prossimo al luogo, della loro nuova dimora.

I temi d'esame saranno inviati ai presidi dal Ministero, in pacchi suggellati, da aprirsi al momento dell'esame.

I concorrenti avranno otto ore di tempo per trattare ciascun tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro nè con persone estranee, e saranno sorvegliati dal preside dell'istituto o da un professore delegato dal preside stesso.

Per la disciplina degli esami, varranno le norme vigenti per gli esami di licenza degli istituti tecnici.

I lavori scritti, chiusi in pieghi suggellati, saranno inviati dai presidi al Ministero appena ultimata ciascuna prova d'esame.

Una speciale Giunta esaminatrice, eletta dal Ministro, giudicherà del merito dei concorrenti, classificandoli con tre voti; uno per i titoli, e uno per ciascuna prova d'esame.

Per il conseguimento della borsa sarà necessario ottenere non meno di 8/10 in ciascuna classificazione, e non meno di 27/30 in complesso.

L'aggiudicazione delle borse sarà fatta dal ministro, in base alla graduatoria dei candidati dalla Giunta. A parità di merito, saranno preferiti i candidati di condizioni economiche più disagiate.

Il vincitore di una borsa ne godrà sino al termine degli studi superiori intrapresi, purchè attenda ad essi colla dovuta diligenza; serbi lodevole condotta e consegua ogni anno la promozione all'anno successivo di corso con una votazione complessiva non inferiore agli 8/10 e senza avere d'uopo di esami di riparazione Se il candidato attende agli studi nel 1° anno universitario, deve iscriversi ai corsi consigliati dalla Facoltà e superare al termine dell'anno non meno di tre esami speciali, con una votazione complessiva parimenti non inferiore agli 8/10. I sussidiati che non soddisfaranno alle sopradette condizioni, perderanno ogni diritto alla continuazione dell'assegno.

Roma, 25 luglio 1889.

Il ministro: P. Boselli.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'11 novembre 1889, alle ore 9 antimeridiane, avranno principio gli esami di concorso a dieci posti di volontariato gratuito per gli impieghi di prima categoria del Ministero degli affari esteri (Amministrazione centrale, Legazioni, Consolati).

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nei RR. decreti del 27 settembre 1887 e 2 dicembre 1888.

Le domande d'ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dell'aspirante su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 10 ottobre 1889, trascorso il qual termine saranno respinte. Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Attestato di cittadinanza italiana;

2. Fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni, nè più di 30;

3. Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4. Certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5. Diploma di laurea in leggi ottenuto in una delle università del Regno, o negli istituti pareggiati alle medesime; ovvero gli attestati di licenza della scuola superiore di commercio in Venezia (sezione degli studi per la carriera consolare), o della scuola di scienze sociali in Firenze;

6. Attestato di appartenere a famiglia rispettabile e di aver sempre tenuto buona condotta;

7. Atto autentico comprovante il possesso di mezzi di fortuna sufficienti a provvedere con decoro alla propria sussistenza durante il volontariato gratuito presso l'Amministrazione centrale.

Gli esami scritti e verbali verseranno sulle materie indicate nel programma pubblicato qui appresso, e cioè gli studi giuridico-politici, la statistica e l'economia politica, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese.

Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Oltre la lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua o europea od asiatica fra le seguenti: tedesca, inglese, russa, spagnuola, portoghese, greca moderna, araba, giapponese o cinese.

Non sarà ammesso a concorrere chi già siasi presentato senza successo in due concorsi.

In niun caso si ammetteranno al volontariato aspiranti oltre al numero dei posti fissati pel concorso.

Gli esami saranno tenuti al Ministero degli affari esteri (palazzo della Consulta).

Roma, 25 luglio 1889.

Programma *per gli esami di prima ammissione nel Ministero degli affari esteri (Amministrazione centrale, Legazioni, Consolati).*

Legislazione civile.

Della cittadinanza, e della condizione giuridica degli stranieri.

Del matrimonio, e specialmente delle condizioni necessarie per poterlo contrarre — delle formalità preliminari — delle opposizioni — della celebrazione — del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli effetti del matrimonio quanto ai diritti e doveri fra coniugi.

Nozioni generali sullo stato e sui diritti e doveri dei figli legittimi e dei figli illegittimi — e sull'obbligazione alimentaria tra parenti ed affini.

Influenza della età e dello stato di mente sulla capacità giuridica delle persone — Nozioni generali sulla minorità, sulla interdizione, sulla inabilitazione, e sullo stato di tutela, specialmente per ciò che riguarda l'esercizio di essa.

Nozioni generali sull'ordinamento e sugli atti dello stato civile.

Distinzione dei beni, considerati in sè stessi, ed in relazione alle persone cui appartengono.

Nozioni generali relative alle varie specie di diritti che possono acquistarsi sulle cose, ed ai modi di tale acquisto.

Delle successioni legittime, e specialmente dell'ordine di esse.

Delle successioni testamentarie, e specialmente delle forme dei testamenti.

Principii generali delle obbligazioni e dei contratti.

Nozioni generali sui modi di far valere in giudizio i proprii diritti — sulle azioni — sulle eccezioni — sulle prove — sull'autorità della cosa giudicata — sui modi in cui le azioni si estinguono o divengono inefficaci, e specialmente sulla prescrizione.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare.

Principii riguardanti il tentativo — la complicità — il concorso di più reati — la recidività.

Della estinzione dei reati e delle pene.

Della giurisdizione penale e della competenza.

Nozioni generali sugli atti d'istruzione e sulle forme dei giudizi.

Legislazione commerciale.

Degli atti di commercio e dei commercianti.

Dei libri di commercio.

Principii generali sulle obbligazioni commerciali, e sui mezzi speciali di prova ad esse relativi.

Della vendita commerciale.

Del contratto di riporto.

Nozioni generali sulle società ed associazioni commerciali — sulle cambiali — sugli assegni bancarii.

Del commercio marittimo, e specialmente delle navi e dei contratti che le riguardano — del capitano e degli obblighi che gl'incombono. — dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio — del contratto di noleggio — del prestito a cambio marittimo — delle avarie e della contribuzione — dei crediti privilegiati sul carico, sul nolo, e sulla nave.

Nozioni generali del fallimento.

Principii relativi alle azioni commerciali ed al loro esercizio.

Specialità concernente la prescrizione in materia commerciale.

Diritto costituzionale.

Della forma di Governo, e in particolare del Governo costituzionale — Varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative, in Europa e in America.

Della divisione dei poteri nel Governo costituzionale.

Del Governo monarchico rappresentativo italiano — Prerogative della Corona.

L'istituzione e la composizione del Senato.

Della composizione della Camera dei Deputati — Dello elettorato politico secondo la legge del 1882.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali.

Delle liste e del procedimento elettorale.

Attribuzioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Dei privilegi parlamentari.

Dei ministri e della loro responsabilità.

Del potere giudiziario e dei giurati.

Della uguaglianza civile.

La libertà individuale.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa.

Del diritto di riunione, di associazione e di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia al Sommo Pontefice dalla legge del 12 maggio 1871.

Diritto internazionale.

Concetto e fonti del diritto internazionale.

Del principio di nazionalità.

Soggetti del diritto internazionale — Stati sovrani e semisovrani, — vassalli e tributarii — Stati protetti — Stati neutralizzati.

Le Unioni di Stati — Gli Stati confederati e gli Stati federativi.

Dell'eguaglianza degli Stati.

Del diritto di propria conservazione e d'indipendenza degli Stati — Principio di non intervento.

Del territorio dello Stato nel diritto internazionale — Modi di acquisto e di perdita della sovranità e dei domini territoriali.

Del mare, dei fiumi e dei canali internazionali.

Del diritto di legislazione e di giurisdizione degli Stati nei rapporti internazionali — Servitù internazionali — Diritti dello Stato sugli stranieri ed obblighi degli stranieri verso lo Stato — Principii fondamentali del diritto internazionale privato.

Del diritto di legazione e degli organi del diritto internazionale — Sovrani e capi degli Stati — Gradi e privilegi dei membri del corpo diplomatico e del consolare.

Della giurisdizione consolare in genere, ed in particolare di quella negli Stati orientali.

Del diritto di estradizione.

Dei trattati e delle convenzioni internazionali — Loro diverse specie, formazione, esecuzione, interpretazione ed estinzione.

Delle unioni internazionali diverse: postali, telegrafiche, ferroviarie, monetarie, di pesi e misure.

Dei mezzi pacifici di risolvere le contestazioni internazionali — Dei buoni uffici delle mediazioni e degli arbitrati.

Delle ritorsioni e delle rappresaglie — Dei blocchi pacifici.

Dei diritti e doveri dei belligeranti nelle guerre terrestri.

Dei diritti e doveri dei belligeranti nelle guerre marittime.

Dei diritti e doveri dei neutrali.

Dei congressi e delle conferenze — Congresso di Vienna del 1815, di Parigi del 1856, di Berlino del 1878 — Conferenza di Berlino per l'Africa Equatoriale.

Economia politica.

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'*Economia Politica* — Cenni storici — Mercantilismo — Fisiocrazia — Adamo Smith ed i suoi continuatori ed avversari — Stato attuale della scienza.

Produzione della ricchezza — Suoi elementi (lavoro, natura, capitale) — Industria e sue forme — Progresso della produzione (associazione) — Divisione e libertà del lavoro; macchine: istruzione, (educazione) — Organismo della produzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive).

Circolazione della ricchezza. — Valore; sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio — Moneta e sistemi monetari — Banche commerciali (di deposito, di sconto, di circolazione), industriali e territoriali (fondiarie ed agrarie) — Teoria dello scambio internazionale — Libertà di commercio — Sistemi restrittivi (proibitivo, coloniale, protettore) — Trattati di commercio — Leghe doganali — Consolati — Mezzi di trasporto, ed in ispecie navigazione a vapore e strade ferrate — Mezzi di comunicazione (posta, telegrafo, telefono).

Distribuzione della ricchezza. — Legge della popolazione — Necessità, funzioni e limite della proprietà privata — Elementi del reddito (salario, interesse, profitto) — Rendita fondiaria e sua legge — Contratti agrarii e loro lavoro economico — Questione operaia (coalizioni, scioperi, società di resistenza; uffici d'arbitrato e di conciliazione) — Istituti di previdenza, di cooperazione e di beneficenza.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme varie — Relazioni tra consumo, produzione e distribuzione — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Azione economica dello Stato. — Opinioni estreme — Liberisti assoluti — Comunisti antichi e collettivisti moderni — Socialisti, autoritarii ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti d'ingerenza economica dello Stato — Funzioni essenziali e costanti; funzioni accidentali e variabili.

Finanze dello Stato. — Entrate originarie (patrimoniali) e derivate (tasse ed imposte) — Nome e classificazione delle imposte — Imposte proporzionali e progressive; dirette ed indirette; sulla produzione e sul consumo, ecc. — Imposta unica — Ordinamento razionale della imposte molteplici — Debito pubblico fluttuante e consolidato (redimibile ed irredimibile) — Stipulazione, estinzione e conversione dei prestiti pubblici.

Storia generale.

Prime società civili — Grandi monarchie che predominarono tra esse — Espansione della civiltà nel bacino del Mediterraneo.

Svolgimento politico delle città greche, specialmente di Sparta e

d'Atene — Guerre tra la Grecia e la Persia — Conquiste di Alessandro Magno — Decomposizione politica della Grecia.

Sviluppo politico di Roma — Lotta con Cartagine — Primato di Roma nel bacino occidentale del Mediterraneo — Lotta con gli Stati orientali, e trionfo definitivo con Augusto — Ravvicinamento e successiva fusione dei popoli conquistati da Roma — Origine e progressi del Cristianesimo — Disfacimento dall'impero romano.

La trasmigrazione delle popolazioni germaniche nel territorio dell'Impero romano d'Occidente — Carlo Magno e l'impero franco — Gli ordinamenti feudali — L'impero bizantino e suo distacco religioso, politico e civile dall'Europa occidentale — Origine e progressi dell'Islamismo, fino allo smembramento del Califfato di Bagdad — Lotta fra l'Impero e il Papato in Occidente — Lotta fra il mondo cristiano e il mondo mussulmano in Oriente — Le Crociate.

Le libertà comunali e il loro sviluppo in Italia — Grandezza politica e commerciale delle repubbliche marittime italiane e loro primato nel Mediterraneo — Decadimento dell'Impero e del Papato nella direzione politica dell'Europa occidentale — Le signorie, i principati e le grandi monarchie: formazione delle nazioni moderne — Origini del governo rappresentativo — Le invasioni ottomane in Europa — Caduta dell'impero Bizantino.

Fattori di civiltà nuova: l'applicazione della polvere da fuoco alle armi; l'invenzione della stampa, le grandi scoperte geografiche; il Rinascimento.

Guerre per il predominio sull'Europa occidentale, specialmente sull'Italia, tra Francia e Spagna — Spartizione della monarchia di Carlo V fra i due rami di Casa d'Austria — L'Italia sotto la dominazione spagnola.

La riforma protestante — La contro-riforma cattolica e il Concilio di Trento — Guerre derivate dalla Riforma: in Francia fino all'Editto di Nantes, nei Paesi Bassi, sino all'indipendenza delle provincie Unite, in Germania, sino ai trattati di Vestfaglia.

Prevalenza dell'assolutismo nell'Europa occidentale: Luigi XIV — Resistenza dei liberali inglesi contro le tendenze assolutiste degli Stuardi — Lega di Augusta per l'equilibrio europeo, contro il predominio di Luigi XIV: pace di Ryswick.

Guerra per la successione di Spagna: trattati di Utrecht, e di Rastadt — Guerra d'equilibrio nel Nord d'Europa, trattati di Nystäd — Guerra per la successione di Polonia — Trattato di Vienna — Guerra per la successione d'Austria: trattato di Acquisgrana — Fondazione della Monarchia prussiana, e suo svolgimento con Federico II: trattati di Hubertsburg e Parigi.

Politica coloniale dei grandi Stati d'Europa — Principii del predominio britannico nelle Indie — Guerra d'indipendenza degli Stati Uniti d'America — Spartizione della Polonia — I filosofi, gli enciclopedisti e gli economisti del secolo XVIII — Riforme di principi e ministri specialmente in Italia.

Rivoluzione politico-sociale della Francia — Guerre della Repubblica e dell'impero, e diffusione delle nuove idee ed istituzioni nella rimanente Europa — Fine dell'impero romano germanico e apogeo di Napoleone I — Caduta del predominio francese, e riordinamento dell'Europa coi trattati di Vienna — Insurrezione delle colonie spagnuole d'America e formazione di Stati autonomi; separazione del Brasile dal Portogallo.

Manifestazione delle idee liberali e nazionali nelle rivoluzioni della Spagna, del Portogallo, di Napoli, del Piemonte, della Grecia, della Francia, del Belgio e della Polonia — Commozione generale della Europa nel 1848 49, segnatamente dell'Italia, della Francia, della Germania e dell'Austria-Ungheria, e conseguenze.

La Casa di Savoia, e formazione del Regno d'Italia — Guerra tra l'Austria e la Prussia, e fine della Dieta germanica — Guerra tra la Francia e la Germania, e compimento dell'unificazione tedesca nell'impero sotto l'egemonia prussiana — La nuova repubblica francese.

Progressi territoriali della Russia in Europa e in Asia — Sue aspirazioni al Bosforo e resistenza degli Stati occidentali nella guerra di Crimea; Congresso e Trattati di Parigi — Le nazionalità della Penisola balcanica; guerra del 1877-78 e trattato di Berlino.

La questione sociale nell'Europa contemporanea — Espansione degli Stati Europei nelle altre parti del mondo e rispettiva potenza coloniale — Caratteri della civiltà presente.

Geografia e Statistica.

Nozioni elementari di geografia fisica.

Divisione politica dei vari continenti.

Nozioni principali sulla estensione, popolazione, forma di governo, religione dei vari Stati.

Cenni sui prodotti naturali, l'industria, commercio, forza di terra e di mare dei vari Stati.

Possedimenti coloniali dei vari Stati. Vari sistemi che ne regolano la dipendenza dello Stato dominante. Principali prodotti e valori del loro commercio.

Grandi linee di comunicazione commerciale, continentali e marittime.

Grandi correnti dell'emigrazione. Contributo che vi portano le varie stirpi. Provvedimenti adottati in taluni Stati pro o contro di essi.

Letteratura italiana e francese.

Nozioni generali intorno alle origini e allo sviluppo delle letterature italiana e francese. Conoscenza della vita e delle opere dei più segnalati autori delle due nazioni e specialmente di quelli che scrissero di cose storiche e politiche.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 31 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 764, 6

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 26

Vento a mezzodì . . . . . W. debole.

Cielo a mezzodì . . . . . sereno.

Termometro centigrado { massimo = 29°, 0. minimo = 14°, 9.

31 luglio 1889.

Europa pressione elevata Centro, decrescente Nord Ovest; depressione occidente Russia. Baviera 767; Pietroburgo 749.

Italia 24 ore: barometro ancora salito; venti deboli vari; cielo generalmente sereno; temperatura aumentata quasi dovunque. Stamane cielo bello; venti deboli specialmente quarto quadrante; barometro 761 mill. Golfo Venezia; intorno 765 altrove. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo sereno, temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 30. — Si telegrafa da Yokohama esservi stati terremoti nell'isola Kiusiu, presso Nagasaki. Vi sono gravi danni e numerose vittime

PARIGI, 30. — Le navi da guerra francesi *Seignelay* e *Petrel* si recano nelle acque di Candia.

ATENE, 30. — Tutti i greci residenti a Candia sperano una soluzione pacifica, però resteranno sotto le armi fino alla soluzione della crisi.

Si dice che la Russia appoggi presso il sultano i reclami dei candiotti.

Recenti notizie annunziano conflitti armati fra turchi e cristiani. Vi sarebbero alcuni morti. Tali notizie però sono date con riserva.

PARIGI, 30. — Sono conosciuti i risultati di 1421 elezioni sopra 1429. Furono eletti 751 repubblicani e 497 conservatori. Il generale Boulanger fu eletto 12 volte. Vi sono 161 ballottaggi.

I repubblicani guadagnano 60 seggi, ma ne perdono 93.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 31 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1a grida	1 luglio 89	—	—		— —		94 30 94 32 1[2	— —
» 2a »	—	—	—	94 10 94 12 1[2	94 11 1[4			— —
detta 3 0[0 1a grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —
» 2a »	»	—	—		— —			63 —
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			97 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 50
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			98 60
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1
» 4 0[0 1a Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			463 —
» 4 0[0 2a, 3a, 4a, 5a e 6a Emissione	»	500	500		— —			460 —
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			465 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			481 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			505 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			705 —2
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			600 —3
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			585 —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1930 —
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1100 —4
» » Generale	»	500	250	594	594—		598	— —5
» » di Roma	»	500	250		— —			740 —6
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			280 —7
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			5 7 —
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			590 —
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			860 —8
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			480 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1205 —
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1170 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —		1645	— —9
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			318 »10
» » Immobiliare	»	500	500		— —	655,50	658 660 672	— 11
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			280 »12
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			80 —
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			240 —
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			155 —
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			410 »13
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »14
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			260 —
Azioni Società di Assicurazioni.								
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —
» » Vita	»	250	125		— —			255 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »15
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			495 —
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a quotazione speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

30 luglio 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 94 020
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 91 850
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . . » 61 687
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 60 305

V. Troccoli, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 80
	Parigi	Chéques	»	»	100 00
2 1[2	Londra	90 giorni	»	»	25 17
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5. — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25. — 13 Ex div. L. 15. — 14 Ex coup. L. 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*